

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 981

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI e CAPPELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1993

Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 24
settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264

ONOREVOLI SENATORI. - Provvedimenti emanati pochi anni or sono hanno inteso dettare una nuova disciplina riguardo all'uso della bandiera dello Stato, incentivandolo ed ampliandolo.

Rimane peraltro nell'ordinamento una norma limitatrice nei confronti di altri vessilli, quali quelli regionali, che egualmente rappresentano un elemento visivo di aggregazione fra cittadini che condividono medesime tradizioni storiche e culturali.

La norma in oggetto è rappresentata dall'articolo 4 del regio decreto-legge 24

settembre 1923, n. 2072, recante «Norme per l'uso della bandiera nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, per cui risulta impedito agli enti locali di esporre altri vessilli oltre alla bandiera dello Stato ed a quello proprio dell'ente.

Sia per la sopravvenuta istituzione delle regioni, sia per l'accentuata esigenza di autonomia da parte degli enti locali, la norma in oggetto appare anacronistica e pertanto si rende opportuna la sua rimozione.

DISEGNO DI LEGGE

—
Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264.